

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
PREMESSA	3
ART. 1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.	3
ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO.	3
ART. 3. CORRISPETTIVO.....	3
ART. 4. DOMICILIO DELL'APPALTATORE.	4
ART. 5. INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE.	4
ART. 6. DIRETTORE DI CANTIERE.	4
ART. 7. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	4
ART. 8. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.	5
ART. 9. PENALI.	5
ART. 10. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE.	6
ART. 11. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.	6
ART. 12. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.	7
ART. 13. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	7
ART. 14. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA.	8
ART. 15. ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE.	8
ART. 16. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.	8
ART. 17. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.	8
ART. 18. MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE.	9
ART. 19. CONTROLLI E VERIFICHE.	9
ART. 20. CONTO FINALE DEI LAVORI.	9
ART. 21. LAVORI ANNUALI ESTESI A PIÙ ESERCIZI.	10
ART. 22. REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO.....	10
ART. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	10
ART. 24. RISERVE E ACCORDI BONARI.	11
ART. 25. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.	11
ART. 26. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.	12
ART. 27. SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI.	12
ART. 28. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO.	13
ART. 29. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.	13
ART. 30. DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.	13
ART. 31. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.	14
ART. 32. DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE.	14
ART. 33. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.	14
PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI.	16
ART. 34. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI	16
ART. 35. AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO DELLE OPERE – IMPORTO RATE	16
ART. 36. ELENCO PREZZI	19
ART. 37. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI.....	19
ART. 38. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E GLI ELABORATI DEL PROGETTO.....	19
ART. 39. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO.....	20
ART. 40. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	21
ART. 41. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	22
ART. 42. SCELTA DELL'APPALTATORE.....	22
ART. 43. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 44. CAUZIONI E SPESE D'ATTO	22
ART. 45. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	23
ART. 46. ANDAMENTO E CONDOTTA DEI LAVORI.....	23
ART. 47. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE.....	24
ART. 48. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE.....	24
ART. 49. TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	25
ART. 50. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE..	25
ART. 51. NORME ANTINFORTUNISTICHE – RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI.....	30

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Art. 1. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 184, comma 3 RG.

3. Fanno altresì parte del contratto e del presente atto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

Art. 2. Ammontare dell'appalto.

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:

- a) Euro 163.025,00 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
- b) Euro 7.750,00 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art.118, comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 3.1 lett. 1) del RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

4. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice ed art. 43, comma 7 RG, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale parte integrante del Contratto d'Appalto ex art. 137 R.G. , con applicazione del ribasso di gara.

Art. 3. Corrispettivo.

1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel presente atto.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto d'appalto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice.

3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice e degli artt. 161 e 162 del RG.

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163 RG, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto (vedi art. 163, comma 1, lett. a), RG), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi art. 163, comma 1, lett. c), RG).

5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, ai sensi dell'art. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi della Regione Piemonte, come adottato dalla Città e vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.

Art. 4. Domicilio dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 106, comma 3 RG, che deve essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d'appalto.

Art. 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.

1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 3.1b del Capitolato Generale, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Art. 6. Direttore di cantiere.

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal RG e dal CG all'Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.

2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

Art. 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all'art. 153 e segg. RG.

2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 (secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la stipula del contratto. In tale caso, il verbale di cui all'art. 106, comma 3 RG, dovrà essere sottoscritto dalle parti antecedentemente alla predetta autorizzazione.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154, comma 6 RG. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 154, comma 7 RG. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6. In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e 158).

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 199 RG, redigendo apposito verbale.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159, comma 13 RG.

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 159, comma 14 RG.

10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, si applicherà l'art. 153, commi 8 e 9 RG.

Art. 8. Programma di esecuzione dei lavori.

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'immobile affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 26.

In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione vorranno impartire.

5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.

6. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale ex art. 145, comma 3 RG.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA – Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste ex art. 145, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3 RG, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto di cui all'articolo 145, comma 4 RG e 136 del Codice...

4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di cui all'art. 229 comma 2b RG.

5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

6. Si applicano in ogni caso le norme dell'art. 145 RG.

7. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Art. 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 RG, con le modalità ivi previste.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 159 RG.

4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158, comma 7 e 159, comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 159 RG, si applica la disciplina dell'art. 160 RG.

6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 159, commi 8, 9 e 10 RG.

Art. 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell'appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.

2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.

4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009.

In particolare l'appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la Città dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.

5. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 e 33e 51, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.

6. L'Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.I., all'autorizzazione ASL, dell'agibilità, ecc... entro 30 gg dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art.13.

7. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le analisi di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 c. 6 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed i relativi trasporti in discarica autorizzata ai sensi dell'art. 188 comma 5 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.

Art. 12. Proprietà dei materiali di demolizione.

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

Art. 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.

4. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

5. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:

A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C.

Art. 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 33, commi 3 e 4.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell'art. 180, comma 6 RG, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 CG.

Art. 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186 RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all'Appaltatore, che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni.

All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate, con le modalità di cui all'art. 67 del Capitolato Generale degli Appalti Municipali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'appaltatore vi consenta.

Art. 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 e 205 del Codice.

2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 e 162 RG.

3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell'art. 141, comma 3 RG.

2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

3. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, con le modalità di cui agli art. 141, comma 9 del Codice ed artt. 235 e 124 RG, previa verifica del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 29, comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo si provvederà a trattenere l'importo del saldo medesimo sino ad avvenuta regolarizzazione contributiva e, in ogni caso, subordinatamente alla presentazione della polizza stessa. Nel caso in cui l'irregolarità permanga o l'appaltatore non presenti la suddetta polizza, tale somma non verrà svincolata prima che il Collaudo/CRE assuma carattere definitivo, e comunque non prima di due anni dalla data di ultimazione lavori, a tutela di quanto previsto dall'art. 29 L.276/2003 (Legge Biagi).

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

5. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4, comma 3 RG.

6. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 25 del presente atto relativamente alla presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all'Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

7. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell'art. 37, comma 11 e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 27.

8. Nel caso di ritardati pagamenti, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 142 e seg. RG; si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Art. 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 RG.

3. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel presente atto.

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 CG.

Art. 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 20. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, comma 1 RG.

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 201 RG.

Art. 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 198 RG.

Art. 22. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG.

La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice, come da deliberazione G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

L'esito della verifica risultante dal DURC dev'essere riportato sulla relazione contenuta nel certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 141, comma 10 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 141 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Art. 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. In caso di ottenimento di DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione dell'irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell'affidatario del contratto, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 RG.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'appaltatore debitamente accertato, si rinvia a quanto previsto agli artt. 136 e seguenti del Codice e 146 RG.

4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo art. 26;
- b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
- c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art. 135, comma 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., l'Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

6. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

7. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui all'art. 4 D.Lgs. 490/94, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

8. L'appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 10, secondo quanto previsto dall'art. 153 RG.

Art. 24. Riserve e accordi bonari.

1. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal RG, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.

2. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 240 del Codice relativamente all'Accordo bonario. In ogni caso, ex art. 240 bis, comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente verificati ai sensi dell'art. 112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, comma 3.

3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del Codice.

4. Le riserve saranno formulate dall'Appaltatore con le modalità e nel limite del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis del Codice e del RG.

Art. 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG.

2. E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice ed dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008; in particolare è tenuto a quanto disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo.

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi contributivi da parte degli Enti preposti.

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 5 RG..

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

Art. 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice, è tenuto a depositare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
- d) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).

2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall'art. 90 ed Allegato XVII di tale decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 1 del Codice.

5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 27. Subappalti e subcontratti.

1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108, 109 e 170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori. In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG.

3. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, tenuto comunque conto di quanto disposto all'art. 6 commi 3 e 5 RG.

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione prevista al comma 1, e provvede a segnalare il fatto all'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 secondo periodo RG, disponendo altresì l'allontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.

5. Nella fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), la Città non procederà all'emissione del certificato di pagamento nei confronti dell'appaltatore, finchè costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.

6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Città non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la Città procederà secondo le modalità di cui al precedente art. 25, in quanto compatibile.

7. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Art. 28. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, se non viene disposta con le modalità di cui all'art. 116, comma 1 del Codice.

2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall'art. 117 del Codice e dall'art. 3, commi 3 e 4 CG.

Art. 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti .

2. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123, comma 1 RG.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, riportate su tale cauzione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Art. 30. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 RG.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 1 RG.

3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ex art. 125, comma 1 RG.

4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 129, comma 1 del Codice e dall'art. 125 RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.

Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 - OPERE € 163.025,00
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 150.000,00;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000,00
- RC di cui al precedente punto 3) € 500.000,00.

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Art. 31. Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166 RG.

Art. 32. Documentazioni da produrre.

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- cauzione definitiva ex art. 29
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 26
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 33. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore è altresì soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4^a n. 6280/9144) per le parti non in contrasto con la normativa vigente in materia di LL.PP.

4. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e nel Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:

- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

- Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).

5. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, approvate con deliberazione della Giunta Comunale in data 03.11.2009, mecc. 2009 07137/126, esecutiva dal 20.11.2009.

6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.

7. Tale elenco è da ritenersi puramente indicativo e non esaustivo.

8. Tutte le sopraccitate normative hanno valore come se fossero integralmente riportate.

9. La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, normative, ecc. sopra richiamate, e comunque anche di quelle, anche se non richiamate nel presente Capitolato e nello Schema di Contratto, vigenti relativamente ad ogni singolo argomento oggetto dell'appalto e della loro accettazione incondizionata.

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 34. Oggetto dell'appalto e descrizione sommaria degli interventi

L'Appalto ha per oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010. SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - CODICE OPERA 3584" relativamente a tutti i lavori e le provviste principali ed accessorie inerenti alla costruzione e finimento delle opere edilizie necessarie per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di i lavori di Manutenzione Straordinaria.

L'intervento consiste in lavorazioni di varia natura, che andranno a completare la ristrutturazione del "Lotto DAP" all'interno dell'Ex Carcere "Le Nuove", come sommariamente di seguito descritte.

A) lavorazioni inerenti alla pavimentazione del cortile:

- il rifacimento della pavimentazione in pietra del cortile principale interno all'ex D.A.P., riutilizzando i cubetti di porfido esistenti;
- la realizzazione del nuovo marciapiede, in lastre in pietra di Luserna lungo tutto il perimetro del cortile;
- la realizzazione di un percorso centrale in pietra di Luserna, lungo l'attraversamento il cortile ed a proseguimento dell'ingresso principale, e di un altro percorso perpendicolare a questo;
- la realizzazione di rampe agli accessi al piano terra a norma dei disabili, realizzati in pietra di Luserna protetti da transenne a Croce di S. Andrea;
- realizzazione di rampe in battuto di cemento antiscivolo, davanti agli ingressi che conducono all'ascensore;
- la piantumazione di otto nuovi alberi di fornitura della Città;
- l'allestimento di n. 4 panchine e n. 4 cestini;
- rifacimento della rete fognaria di smaltimento delle acque bianche,
- rifacimento raccolta delle acque delle gronde e pluviali a livello interrato;
- pulizia delle due fontane in pietra posizionate sui muri;

B) lavorazioni inerenti lungo il muro di cinta:

- rimozione e/o sostituzione di manufatti metallici, vetrosi e/o impiantistici lungo tutto il muro di cinta dell'ex complesso carcerario;
- sostituzione e/o riposizionamento di materiali lapidei;
- ripristino e/o sostituzione di alcune porzioni di muratura mediante spicconatura di vecchi intonaci e stucature, scarificazione di giunti di facciata delle malte, pulizia delle superfici, interventi di rimpiazzo di mattoni mediante operazioni 'di cuci-scuci' e stilatura dei giunti con malte adeguate, rifacimento degli intonaci con malta a calce idraulica;
- piccoli interventi di consolidamento murario mediante iniezioni di malte e/o resine;
- opere da fabbro per messa in sicurezza di materiali vari (piccoli manufatti, saldature, staffe e ganci di fissaggio, etc...) e per realizzazione di ringhiera e/o serramenti in ferro;

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

- opere da decoratore consistenti in applicazione di idropittura su intonaci nuovi e verniciatura di manufatti metallici nuovi o esistenti, con preparazione del fondo ed applicazione di convertitore di ruggine
- sostituzione e/o riposizionamento di materiali lapidei;
- rimozione e/o rifacimento di impermeabilizzazioni e coperture, anche con interventi di faldaleria di vario genere;
- taglio di essenze arboree e rimozione/debellamento di apparati radicali con successiva azione diserbante.

Art. 35. Ammontare dell'appalto - Affidamento delle opere – Importo rate

2.1) Ammontare dell'appalto

Come meglio indicato nel seguente schema:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI
TORINO - ANNO 2010**

	Importo
A) COSTO OPERA	
Importo Lavori	Euro 163.025,00
Oneri Sicurezza ex D.Lgs. 494/96	Euro 7.750,00
TOTALE A)	Euro 170.775,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
Imprevisti	Euro 8.212,08
AMIAT	Euro 10.000,00
Spese tecniche	Euro 15.250,00
TOTALE B)	Euro 33.462,08
TOTALE A)+TOTALE B)	Euro 204.237,08
C) ONERI DI LEGGE	
IVA 20%	Euro 40.847,42
D) INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	
2%	Euro 3.415,50
E) SPESE PROGETTAZIONE INTERNA	Euro 1.500,00
COSTO GLOBALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	Euro 250.000,00

Gli oneri per la sicurezza, di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., non sono soggetti al ribasso di gara.
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

2.2) Categorie dei lavori

Ai sensi degli articoli ed in conformità all'allegato "A" del Regolamento D.P.R. 25.01.2000 n. 34, per la qualificazione delle imprese di costruzione, ed ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, i lavori sono così classificabili:

CATEGORIA D'OPERA	IMPORTO OPERE	% sul totale complessivo
CORTILE		
A) SCAVI E REINTERRI	Euro 26.284,99	16,12%
B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	Euro 11.223,70	6,88%
C) OPERE STRADALI E PAVIMENTAZIONI	Euro 73.995,16	45,39%
D) ARREDO URBANO	Euro 5.167,50	3,17%
E) FOGNATURE	Euro 14.893,80	9,14%
F) INTONACI E OPERE DA DECORATORE	Euro 809,77	0,50%
G) OPERE DA GIARDINIERE	Euro 262,72	0,16%
MURO DI CINTA		
B) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	Euro 3.145,11	1,93%
G) OPERE DA GIARDINIERE	Euro 1.798,17	1,10%
H) NOLI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE	Euro 5.557,62	3,41%
D) OPERE DI RESTAURO	Euro 12.072,85	7,41%
L) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	Euro 676,28	0,41%
M) OPERE DA VETRAIO	Euro 905,3	0,56%
N) COPERTURE, MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI	Euro 3.719,59	2,28%
O) OPERE DA FABBRO	Euro 2.512,16	1,54%
Arrotondamento	Euro 0,28	
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	Euro 163.025,00	100,00%

OPERE PREVALENTE: OG2 "RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI" Euro 163.025,00.

2.3) Affidamento delle opere

La scelta dell'Appaltatore avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell' art. 55 comma 5 ed art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nella procedura di affidamento la Stazione appaltante si atterrà alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2.4) Importo rate di acconto

Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto del ribasso d'asta, IVA esclusa.

Art. 36. Elenco prezzi

Il computo metrico estimativo delle opere è stato redatto sulla base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione 2010 (aggiornamento dicembre 2009), (deliberazione di G.R. n. 45-13541 del 16.03.2010, BUR n. 11 del 18.03.2010), adottato con Delibera G.C. n. mecc. 2010 02391/029 del 11.05.2010.

Art. 37. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, si sia reso esatto conto della natura dei lavori da eseguire, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

In particolare si intende compresa:

- a) per materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada.
- b) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, per premi di assicurazioni sociali, per trasporti da e per il cantiere, ecc.
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti per l'uso, compresa la mano d'opera per il regolare funzionamento.
- d) per le opere: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazione di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantieri, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti o scarichi in ascesa o in discesa, ecc. e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto e perfetto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi medesimi, assoggettati alla variazione offerta sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono dunque accettati dall'Appaltatore in base a calcolo di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e causa, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente, che nella determinazione dei prezzi l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso inoltre il suo beneficio.

Art. 38. Documenti che fanno parte del contratto e gli elaborati del progetto.

1. Sono parte integrante del contratto i documenti di cui all'art 137 del D.P.R. 207/2010 ed il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145;
2. Gli elaborati del progetto esecutivo sono:
 - Tav.1) Relazione descrittiva generale e Quadro economico
 - Tav.2) Relazione specialistica
 - Tav.3) Inquadramento urbanistico scala 1:5000 – 1:2000
 - Tav.4) Planimetria cortile stato di fatto scala 1:500 – 1:100
 - Tav.5) Planimetria cortile di progetto e particolari pavimentazione scala 1:100 – 1:50 – 1:20
 - Tav.6) Planimetria stato di fatto e progetto rete fognaria e particolari costruttivi 1:100 – 1:25 – 1:20
 - Tav.7a) Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - Disposizioni Generali e Parte II - Disposizioni Speciali
 - Tav.7b) Capitolato Speciale d'Appalto Parte III – Disposizioni Tecniche
 - Tav.8) Elenco prezzi unitari
 - Tav.9) Computo metrico estimativo
 - Tav.10) Elenco delle voci di prezzo costituenti il 100% dell'importo posto a base di gara

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

- Tav.11) Quadro dell'incidenza % della manodopera
- Tav.12) Cronoprogramma
- Tav.13a) Piano di Sicurezza e Coordinamento – Stima dei costi della sicurezza - Fascicolo tecnico
- Tav.13b) Piano di Sicurezza e Coordinamento – Planimetria generale
- Tav.13c) Piano di Sicurezza e Coordinamento – Fasi di cantiere per rifacimento cortile
- Tav.14) Piano di manutenzione dell'opera
- Tav.15) Schema di Contratto

Art. 39. Conoscenza delle condizioni d'appalto

Con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce di:

- a) accettare il progetto esecutivo in ogni sua parte; eventuali discordanze tra lo stato dei luoghi e quanto rappresentato negli elaborati di progetto ed allegati non potranno essere oggetto di pretese di ulteriori compensi o di proroga dei tempi di consegna da parte dell'Appaltatore;
- b) avere esaminato il presente Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Contratto;
- c) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato:
 - le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze della viabilità e delle attività che potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto;
 - che i lavori devono essere eseguiti in una struttura occupata in cui deve essere garantito il normale svolgimento di tutte le attività presenti in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente, adeguandosi pertanto ad eventuali disposizioni e/o richieste che verranno impartite dal Palazzo di Giustizia e Le Nuove area D.A.P. tramite la D.L.;
 - la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere;
 - sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili nei tempi e con le modalità previste, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

A tal proposito si precisa che l'accesso dall'esterno all'area di cantiere di persone e materiali dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli ingressi presidiati e che tutte le persone che vi accederanno dovranno essere munite di idoneo documento di riconoscimento ed accettare eventuali controlli da parte del personale di sorveglianza; l'Appaltatore è pertanto tenuto a fornire alle Le Nuove area ex D.A.P. e al Palazzo di Giustizia e, tramite la Direzione Lavori, l'elenco del personale che dovrà accedere alla struttura con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La non osservanza di tali disposizioni potrà essere motivo di allontanamento dal cantiere del personale dell'Appaltatore da parte della Direzione Lavori senza che l'Appaltatore stesso possa avanzare alcuna pretesa di maggior compenso o proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a verificare che la movimentazione di materiali e mezzi ed il comportamento del proprio personale dovrà avvenire nel rispetto del regolamento 'Nota per le imprese esterne delle Le Nuove area ex D.A.P. e del Palazzo di Giustizia, che dichiara di accettare e rispettare integralmente, allegato al presente Capitolato e da considerarsi parte integrante dello stesso:

- d) accettare che i vari allacciamenti di cantiere avvengano nei luoghi e con le modalità previste dalla Stazione Appaltante, dalle Le Nuove area ex D.A.P. e dal Palazzo di Giustizia, quale gestore della struttura. Qualora si riscontrasse la necessità di variare la posizione di tali allacciamenti per sopravvenute esigenze da parte del gestore, ciò non potrà essere oggetto da parte dell'Appaltatore di pretese per ulteriori compensi o proroghe dei tempi;
- e) dover adottare macchinari e mezzi d'opera a bassa rumorosità da utilizzare, peraltro, in maniera non continuativa e, comunque, secondo gli operati e le indicazioni della Stazione Appaltante e della Direzione dei Lavori e in conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- f) provvedere all'immediato allontanamento e deposito a discarica autorizzata, o nei luoghi dedicati previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, dei materiali di risulta onde non ingombrare le aree a servizio della viabilità interna o esterna;
- g) aver tenuto conto di dover provvedere alla esecuzione delle opere in fasi successive su corrispondenti e distinte aree di cantiere, che saranno progressivamente messe a disposizione dell'impresa per l'esecuzione dei lavori

- secondo la progressione secondo le indicazioni fornite dalla DL;
- h) programmare gli approvvigionamenti a piè d'opera compatibilmente con le aree esterne rese disponibili per il cantiere;
 - i) dover provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d'opera, maestranze da un'area di lavoro all'altra per consentire lo svolgimento dell'attività degli uffici o di altre lavorazioni da parte di altre imprese, nonché garantire l'utilizzo delle vie di esodo in caso di emergenza;
 - j) avere tenuto conto della possibilità di dover eseguire i lavori anche in presenza ed in concomitanza con altre imprese, anch'esse interessate a lavori all'interno dell'area e che, per quanto sopra indicato, negli oneri dell'Appalto sono espressamente compresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di più imprese realizzatrici nell'ambito del suddetto comprensorio, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere ex D.Lgs 81/2008 s.m.i.;
 - k) permettere, previo coordinamento con la Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, senza che per questo possano essere avanzate richieste di ulteriori compensi da parte dell'Appaltatore, l'accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto diretto della Stazione appaltante e del Palazzo di Giustizia e del DAP, nonché, esclusivamente su richiesta della Direzione Lavori e previa verifica di compatibilità ed autorizzazione da parte del Coordinatore della Sicurezza, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre imprese;
 - l) accettare di dover eventualmente eseguire alcune lavorazioni in orario consono con le esigenze del lotto ex D.A.P.e del Palazzo di Giustizia;
 - m) avere effettuato piena ricognizione del luogo e degli ambienti di lavoro specifici dove devono essere eseguiti i lavori; i sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento concordato con la Stazione Appaltante;
 - n) condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati del progetto esecutivo, nonché nel presente Capitolato Speciale visionati, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare;
 - o) aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi di tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte;
 - p) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nei tempi e con le modalità previste nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità alla tipologia ed alla categoria dei lavori in appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza ed accettazione di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

Art. 40. Direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

La Direzione dei lavori, verrà effettuata dal gruppo di lavoro identificato dal RUP. ai sensi degli art.147 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

A tal fine la Stazione Appaltante concederà mandato al Direttore dei lavori ("D.L.") quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge.

Verrà altresì designato il Coordinatore delle Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore delle Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori provvede ad:

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro;
- adeguare i piani ed il fascicolo di cui al D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento della attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del predetto decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 41. Ordini della direzione lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Gli ordini di servizio sono normati dall' art.152 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle istruzioni della Direzione Lavori, non può quindi variare autonomamente il progetto né introdurre modifiche, sia pure di semplici particolari, senza autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori. Sarà in piena facoltà della Stazione Appaltante far demolire, a cura e spese dell'appaltatore, i lavori arbitrariamente eseguiti, salvo e riservato il risarcimento dei danni eventuali. In ordine a particolari costruttivi che non risultassero nei disegni, dal Capitolato e dalle precisazioni successivamente impartite, l'Appaltatore dovrà chiedere tempestiva istruzione, astenendosi in ogni caso, dal dare corso ad ordini non pervenuti dalla Direzione dei Lavori.

Quanto enunciato fra i compiti del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere deve ritenersi tassativamente vincolante per l'appaltatore. L'Impresa Appaltatrice dovrà integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento con osservazioni e lavorazioni sue proprie al fine di meglio tutelare la Sicurezza, e dovrà coordinare gli interventi dei subappaltatori ad essa riferenti. A norma dell'art. 14 D.Lgs. 81/2008 si procederà alla consultazione dei lavoratori.

Art. 42. Scelta dell'appaltatore

La scelta dell'Appaltatore avverrà procedura aperta, ai sensi dell' art. 55 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nella procedura di appalto la Stazione appaltante si atterrà alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e nel D.P.R. 34/2000.

Art. 43. Stipulazione del contratto

La formale stipula del contratto relativo alla gara in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 11, commi 10 e 13 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., e dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 mediante sottoscrizione del contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto di cui sopra, la Stazione appaltante effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della Stazione appaltante all'escussione della cauzione di cui all'art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e a richiedere i maggiori danni.

Per la stipulazione del contratto di Appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi del D.P.R. 252/98 e s.m.i..

Art. 44. Cauzioni e spese d'atto

Le cauzioni obbligatorie previste dal Codice in materia di appalti pubblici sono da prestare da parte dell'Appaltatore secondo le forme e le modalità previste dal D.M. delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123.

Cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 75 comma 1 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l'offerta presentata dall'Appaltatore per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% del corrispettivo previsto per l'importo dei lavori. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 75, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o di Società di intermediazione ex art. 107 D. Lgs 385/93, questa dovrà essere prestata in conformità a quanto previsto dall'art. 75 comma 4 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Si richiama quanto stabilito del Regolamento D.P.R. 207/2010 e dall'art. 145 della L. 388/2000.

Cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n.163/ 2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

Inoltre, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

La garanzia, così come sopra prestata, resterà vincolata fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell'Appaltatore. Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori ed alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 127 e 128 del Regolamento.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

Riduzione delle cauzioni

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 40 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali imprese cooptate, mentre nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quelle tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione.

Art. 45. Programma di esecuzione dei lavori

Si veda Capitolato Parte I _ Disposizioni Generali all'art. 8.

Durante il periodo dell'esecuzione dei lavori, all'interno delle Le Nuove area ex D.A.P. e del Palazzo di Giustizia continueranno a svolgersi le attività all'interno degli edifici da parte degli Uffici Giudiziari, per cui la pianificazione dei lavori, dovrà considerare le esigenze relative alla continuità di esercizio degli stessi, per cui la programmazione dei lavori, che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori dovrà essere concordata con la Direzione Lavori e con il Coordinatore per la sicurezza, e qualora la D.L. lo ritenga opportuno anche in presenza dei rappresentanti degli Uffici Giudiziari. L'Appaltatore nel redigere il progetto di organizzazione del cantiere, quale onere a proprio carico, dovrà tener conto del Cronoprogramma lavori, delle prescrizioni del Piano di Sicurezza, della planimetria relativa alle fasi di esecuzione lavori, della disponibilità degli spazi, degli accessi per persone e materiali, delle ubicazioni delle baracche, dei magazzini e dei mezzi d'opera, dei disegni di progetto, deve inoltre considerare la compresenza nelle aree limitrofe al cantiere di altre imprese coinvolte negli interventi, come la Ditta S.E.C.A.P. che sta realizzando le opere dell'“Intervento di rifunzionalizzazione dello storico complesso carcerario “Le Nuove” di Torino – 1° lotto 1° stralcio” e le opere di Manutenzione Ordinaria dei fabbricati, la Società IRIDE S.p.A. per la manutenzione degli impianti, le Ditte per la trasmissione della telefonia dati, la Società S.M.A.T. ed il Settore Verde Gestione della Città di Torino ed infine sottoporlo all'approvazione della D.L., del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 46. Andamento e condotta dei lavori

Si veda Capitolato Parte I _ Disposizioni Generali all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 4 del CG l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al D.L. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 6 del CG il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, che potrà richiedere, senza specificarne il motivo e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai lavori.

L'Impresa dovrà far eseguire i lavori secondo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato o quelle emanate dalla Direzione dei Lavori, che potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni di Capitolato, ovvero alle buone regole d'arte, restando salvo il diritto dell'Amministrazione al risanamento dei danni.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori, sia il rifiuto o la sostituzione dei materiali.

Art. 47. Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di far osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti, le disposizioni interne degli Uffici Giudiziari del Palazzo di Giustizia e del DAP, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 48. Sospensione e ripresa dei lavori – proroghe

Si veda Capitolato Parte I _ Disposizioni Generali all'art. 10

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, particolari richieste da parte degli Uffici Giudiziari presenti alle Le Nuove area ex D.A.P. ed al Palazzo di Giustizia e per la disponibilità prolungata di locali ed aree ove sono previste le lavorazioni, od altre simili circostanze speciali, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione scritta dell'Appaltatore, dopo aver sentito la Stazione Appaltante, può ordinare con apposito verbale la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma del presente articolo, non spetta all'Appaltatore alcun compenso od indennizzo particolare oltre a quanto previsto dal presente Capitolato.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 11 del Capitolato Parte I _ Disposizioni Generali.

La proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori potrà essere concessa per motivi eccezionali su richiesta motivata dell'Appaltatore e accettata dal Direttore dei Lavori e presentata comunque non oltre il termine di ultimazione previsto nel presente capitolato.

Eventuali successive proroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione.

Art. 49. Tassa di occupazione di suolo pubblico

La tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa allo steccato di cantiere, recinzioni, ecc. necessari per l'esecuzione dei presenti lavori, non sarà dovuta in quanto trattasi di lavori eseguiti per conto della Città.

Art. 50. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – responsabilita' dell'appaltatore

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del CG e dall'art. 11 del Capitolato Parte I _ Disposizioni Generali. sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a misura dell'Appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera. Non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso.

A) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art, 32 c. 4 del RG, si intendono:

- 1) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- 2) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- 3) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- 4) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- 5) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- 6) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- 7) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- 8) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 9) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- 10) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- 11) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- 12) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 13) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice; gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
- 14) sono a cura e spese del produttore (impresa appaltatrice) le analisi di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 c. 6 Dlgs 152/2006 e s.m.i., nonché i costi relativi alla produzione/smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata ai sensi dell'art. 188 comma 5;

le spese per l'allontanamento delle macerie derivanti dalle demolizioni e/o rimozioni e relativi eventuali oneri di smaltimento. Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dal cantiere oggetto dell'appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese a conferirli per lo smaltimento presso la discarica autorizzata oppure presso i centri di smaltimento delle ditte convenzionate, o indirizzarli a destinazioni allineate ai disposti della Legge Regionale. L'Impresa dovrà consegnare alla Stazione Appaltante le dichiarazioni attestanti l'avvenuto smaltimento dei materiali in discariche autorizzate, ai sensi delle vigenti leggi e dell'art. 37 comma 3 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani della Città di Torino approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 18/12/01 n.mecc. 2001 12136/21. Il trasportatore di rifiuti derivanti dal cantiere edilizio, qualora delegato dall'impresa, deve:

- essere iscritto all'Albo dei gestori di rifiuti, come previsto nel D.lgs. del 5.2.1997 n.22 art.30;
- controfirmare il formulario di identificazione del trasporto di rifiuti;

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

- compilare il modello unico di dichiarazione (MUD) ed il registro di carico e scarico dei rifiuti trasportati;
- 15) per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, per attrezzi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni, nonché gli oneri per la protezione durante il corso dei lavori delle opere, strutture ed aree del Palazzo di Giustizia e Le Nuove area D.A.P. soggette a deperimento e/o danneggiamento totale e/o parziale ad es. da passaggio di maestranze o eventi atmosferici;
- 16) Nel Piano di Sicurezza è inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni baracche, magazzini e mezzi d'opera; è compito però dell'Appaltatore redigere il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto e sottoposto all'approvazione di D.L. e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- 17) Eventuali danni o abusi di dette strutture e servizi saranno imputati all'Appaltatore, che ne risponde direttamente anche nei confronti delle ditte subappaltatrici e dei lavoratori autonomi di cui intende avvalersi;
- 18) le spese per gli allacciamenti di cantiere ai sottoservizi, nei punti indicati dalla D.L. con la supervisione dei referenti del Palazzo di Giustizia e Le Nuove area D.A.P., quale gestore delle strutture, e di Iride SpA (per quanto riguarda l'impianto elettrico), per gli uffici e le baracche di cantiere, compresi i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
- 19) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi e comunque garantire il normale svolgimento delle attività presenti all'interno delle LE NUOVE area ex D.A.P. e Palazzo di Giustizia.
In particolare, si dovranno sempre mantenere funzionali le vie di esodo che verranno individuate di volta in volta nel corso delle lavorazioni dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. Non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie e le eventuali fondazioni delle stesse, a sistemare, pulire e ripristinare i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo al relativo smaltimento in discarica. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il D.L. inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il D.L. potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
- 20) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere esistenti e/o già eseguite nel corso delle lavorazioni previste dal presente appalto, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
- 21) l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;
- 22) le informazioni/documenti che l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla D.L. quali:
- 23) la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
- 24) la trasmissione al D.L. di tutte le informazioni comunque necessarie per valutare la capacità dell'Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali.

B) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori:

- 1) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa

alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere su opere e materiali, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino

- 2) la predisposizione di locali per ufficio e servizio per la direzione di cantiere e personale organizzativo dell'appaltatore, come più approfonditamente descritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; i locali devono essere tenuti regolarmente puliti e deve essere garantito in ogni ora o situazione l'accesso alla D.L.;
- 3) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ed eventuali rappresentanti del Palazzo di Giustizia e delle Le Nuove area D.A.P.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi;
- 4) l'approntamento ed il conseguente aggiornamento periodico del programma di esecuzione dei lavori, di cui al precedente art. 16;
- 5) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, le prove di laboratorio richieste dal Direttore dei Lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- 6) gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione appaltante;
- 7) le spese di cui al combinato disposto degli artt. 193 del Regolamento e 37 del Cap. Gen.

C) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:

- 1) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti all'esecuzione dei lavori, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante;
- 2) spese per le provvidenze e la custodia atte ad evitare il verificarsi di furti o danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 3) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) allegato al contratto di Appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere così come previsto dall'art. 131 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza dei macchinari utilizzati e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante, nonché di qualsiasi altra persona presente all'interno della struttura e dell'area in cui avvengono le lavorazioni. Si intendono qui integralmente riportate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare: D.LGS. 81/2008, D.P.R. 1124/1965, dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493,
- 4) oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
 - responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
- 5) le spese per l'approntamento dei piani di lavoro, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e di eventuali fanali di segnalazione in base alle prescrizioni che verranno impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- 6) la tempestiva redazione degli eventuali elaborati costruttivi di cantiere che si rendessero necessari e/o venissero richiesti dalla D.L., compilati nel rispetto del progetto definitivo e forniti in copia informatica su supporto magnetico con software indicato dalla D.L.;
- 7) gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione delle opere, di qualunque specie ed entità, richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate. Inoltre in particolare l'Appaltatore dovrà eseguire tutte le pratiche e sostenere gli oneri per eventuali opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi rientranti nell'area di cantiere oggetto del presente Appalto. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come ISPEL, ASL, PREFETTURA, ANCC, AZIENDE MUNICIPALIZZATE, VVF, ecc.), occorrenti per l'installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che – sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati - non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità;
- 8) la recinzione del cantiere come previsto dal Piano di sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e tutta la segnaletica necessaria a regolamentare le interferenze dei percorsi degli addetti al cantiere con la viabilità dell'area, e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno senza però ostacolare le attività in essere;
- 9) l'apposizione di uno o più tabelloni informativi all'esterno del cantiere, nei punti indicati dalla D.L., di dimensioni cm 400x250 e di tipologia conforme a quanto previsto dal 'Manuale Allestimento Cantieri' della Città di Torino, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1729/UL del 1° giugno 1990) comprensive anche di eventuali logotipi che saranno indicati dalla D.L.; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione appaltante verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- 10) le spese per l'uso delle discariche autorizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- 11) la riparazione o il rifacimento, garantendone pari o migliori qualità e caratteristiche tecniche nel rispetto delle relative certificazioni, delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di assistenza e sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 12) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati nel numero di copie richieste dalla D.L.;
- 13) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'art. 18 del Cap. Gen.;
- 14) gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (D.Lgs. 81/2006) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico;
- 15) la consegna ufficiale a fine lavori, e prima del collaudo provvisorio, delle tavole di disegno aggiornate ('as built'), sia su supporto cartaceo che informatico (in formato dwg versione Autocad 2004 o precedenti),

nonché di tutte le documentazioni tecniche e certificazioni dei materiali utilizzati, raccolte in un fascicolo con le istruzioni di funzionamento, al fine di permettere l'agevole gestione e manutenzione delle strutture ed impianti realizzati;

- 16) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri, delle vibrazioni dei rumori derivanti dalle lavorazioni richieste dall'Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle attività del Palazzo di Giustizia e delle Le Nuove area D.A.P., alle aree confinanti ed ai terzi, compresi eventuali ulteriori adempimenti richiesti dagli organi preposti ai controlli in materia
- 17) le spese per la dotazione a tutto il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi del D.LGS. 81/2008; tale disposizione dovrà esser recepita anche dai lavoratori autonomi che interverranno nelle lavorazioni. La non osservanza di tale obbligo comporta l'automatico allontanamento del personale dai luoghi di lavoro.

D) Oneri in capo all'Appaltatore in materia di antimafia e di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

- 1) l'Appaltatore dovrà fornire al RUP, entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione riguardante l'aggiudicazione definitiva, le informazioni richieste nell'allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le informazioni, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovranno riguardare, oltre all'Appaltatore stesso, anche tutti gli affidatari e i subaffidatari di servizi e forniture aventi per oggetto, tra l'altro:
 - trasporto a discarica;
 - smaltimento rifiuti;
 - noli a freddo di macchinari.
- 2) l'Appaltatore dovrà altresì fornire al RUP le ulteriori informazioni richieste nell'allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento inerenti:
 - gli addetti al cantiere, da trasmettere 15 gg. prima dell'immissione al lavoro
 - gli eventuali infortuni, da trasmettere entro 8 gg. dall'accadimento dell'infortunio.
- 3) l'Appaltatore entro il 15 di ogni mese, dovrà comunicare eventuali aggiornamenti, integrazioni o variazioni dei dati di cui ai sopra indicati punti 1) e 2), relativamente al mese precedente.
- 4) l'Appaltatore dovrà fornire l'elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori in oggetto e copia dei rispettivi libretti di lavoro di cui risulti l'appartenenza all'Impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data urgente comunicazione alla D.L.
- 5) In caso di esecuzione dei lavori in contemporanea con altra impresa, l'Appaltatore dovrà farsi cura di concordare con il RUP, con la D.L. ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i tempi ed i modi di intervento nonché di provvedere a quanto necessario (opere di protezione, salvaguardia, isolamento etc.), alla sicurezza (nei confronti di incidenti ed intromissioni), provvedendo alla revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'uso anticipato di parte dell'opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della Stazione appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione Appaltante.
- 6) L'impresa esecutrice è tenuta a comunicare tempestivamente secondo le nuove procedure informatizzate (DURC) prima dell'inizio dei lavori (e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna) e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, e comunque in occasione di ogni stato di avanzamento lavori ed a ultimazione dei lavori:
 - iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
 - la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.
- 7) Tale disposizione vale anche per eventuali subappaltatori.
- 8) Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo piano operativo di sicurezza e dell'accettazione da parte del coordinatore delle relative procedure.
- 9) Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.
- 10) Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.
- 11) La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi del D. Lgs 81/2008.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

- 12) Le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano a conservare, presso la loro sede di lavoro, le comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per l'Impiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le stesse imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza.
- 13) Le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del 25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile ove prevista.
- 14) Le imprese appaltatrici/esecutrici sono obbligate a far effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso l'Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008.
- 15) Che nei cantieri della Città di Torino tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo siano muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lett u) D.Lgs. 81/2008;
- 16) Che l'appaltatore sia tenuto ad applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione di opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l'iscrizione alla Cassa Edile. Per le attività non ricomprese nel settore edile, l'obbligo dell'adozione e del rispetto del trattamento economico e normativo di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi;
- 17) Che vengano fatte, a cura della Stazione Appaltante, le comunicazioni di legge previste dall'art. 99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (notifica preliminare), prima dell'inizio dei lavori, agli Enti competenti.

Art. 51. Norme antinfortunistiche – richiami in materia di sicurezza dei lavori

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'eseguire i lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita degli operai e rimane stabilito che assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile sia penale, nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevare il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatto dal Coordinatore per la progettazione, farà parte integrante del contratto. Sull'osservanza del piano vigilerà il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Le violazioni del piano da parte dell'Appaltatore comporteranno l'immediata interruzione dei lavori per colpa dell'Impresa, il suo allontanamento dal cantiere fino alla comunicazione scritta della Ditta sugli avvenuti adeguamenti e sulle ammende come previste dal D.Lgs. 81/2008 per ogni singola violazione contestata o verbalizzata. Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione degli importi dall'importo del conto finale. Le gravi e ripetute violazioni del piano e delle norme di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora all'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sarà obbligo dell'Appaltatore l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, delle cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere a persone, a beni mobili ed immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti ed infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione nonché il suo personale preposto alla sorveglianza e direzione lavori. E' a carico dell'impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.LGS 81/2008 e s.m.i. e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione, nonché delle norme generali dell'igiene del lavoro.

E' a carico dell'appaltatore l'adozione, nell'inseguimento di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.LGS 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

Prima dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010.
SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto per quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzione e controlli del caso.

E' a carico dell'Appaltatore, senza oneri aggiunti per l'Amministrazione la fornitura e posa in opera, a proprie cura e spese nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118, del D.Lgs. 81/2006 la trasmissione all'Amministrazione, a proprie cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che l'Appaltatore dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi dall'art. 118, del D.Lgs. 81/2006. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori

Insieme ai documenti da presentare per l'ammissione alla gara d'appalto, la Ditta dovrà presentare dichiarazione dove venga precisato che, nel redigere l'offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro, in conformità a quanto indicato nel piano di sicurezza redatto da tecnici abilitati designati dall'Amministrazione appaltante secondo le prescrizioni del D.LGS 81/2008 e s.m.i.

La Stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.